



## **VERBALE DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE**

Deliberazione n. **008**

del **14 febbraio 2018**

Sigla della gara **SERIE C MASCHILE – GIRONE 4**

Partita: **BLUGALLERY TEAM – CLUB AQUATICO PESCARA**

Data di svolgimento: **10/02/2018**

Località: **San Severino Marche**

**ARBITRO: Sig. Daniele Amicosante**

### **IL G.S.R.**

#### **PREMESSO E CONSIDERATO:**

- In data 12/02/2018 veniva regolarmente trasmesso allo Scrivente Giudice Sportivo Regionale copia del ricorso presentato con preavviso il giorno 10/02/2018 dalla Società Blu Gallery Team per errore tecnico dell'Arbitro Daniele Amicosante;
- Preso atto delle dichiarazioni dell'arbitro sig. Amicosante parte integrante del PNV2 del 10/2/2018;
- Ritenuto di condividere le motivazioni alla base del ricorso, trattandosi di errore tecnico che avrebbe anche dovuto comportare la concessione di un tiro di rigore a favore della squadra Blu Gallery Team;
- Considerato inoltre l'incidenza sostanziale e rilevante dell'errore in questione sul risultato finale della partita;

### **DELIBERA**

Quanto segue:

- Il ricorso presentato dalla Società Blu Gallery Team viene accolto.
- Si restituisce la tassa di reclamo di euro 70,00.
- Non si omologa il risultato e si dispone la ripetizione dell'incontro.
- Si dispone inoltre la squalifica per 1 giornata dell'atleta DE MARCO EDOARDO (ABR-6018) della Società Club Aquatico Pescara per comportamento ingiurioso nei confronti dell'arbitro ex RTPN 21.13.

### **IL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE**

**(Avv. Tommaso Rossi)**